

## Procedura sistematica per la soluzione dei casi d'inquinamento acustico, come previsto dalla Legge 447/95, applicata al caso "Follia/Bar-Bar"

La Legge Quadro n.447 del 26 ottobre 1995, entrata in vigore due mesi dopo, ha istituito la figura del "tecnico competente" in acustica ambientale, definito (all'Art.2, comma 6) come: "la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo". Come logico, in vigenza dell'Art.3 della Costituzione, che prevede la parità d'ogni cittadino dinanzi alla legge, era -da allora- possibile e doveroso ipotizzare sia la figura del tecnico competente incaricato dai titolari delle attività potenzialmente inquinanti, sia quella del tecnico competente delle vittime delle immissioni, entrambi con pari dignità di certificazione dinanzi ai competenti Uffici.

Questo avvenne solo in parte, per il caso in oggetto, fin dal 1997, con i tecnici competenti Marchese/Di Stefano/Mazzali/Fusco, incaricati dai titolari dell'attività e con i tecnici competenti Stasi/Calabrese, incaricati dalle famiglie Marcucci e Guerrisi. Nonostante l'evidenza dei fatti abbia dimostrato che tutti i risultati dei rilievi eseguiti dai tecnici competenti Stasi/Calabrese siano stati sempre confermati dai rapporti ufficiali di ASL e ARPA, (diversamente da quanto prodotto dai tecnici competenti incaricati dal titolare dell'attività), il competente X Dipartimento del Comune di Roma non ha mai concesso eguale dignità alle valutazioni dei primi, affermando questo ufficialmente, con Prot.17171 del 14/12/2000 a firma Arch. Di Giovine.

In pratica, delle diverse grandezze fonometriche, oggetto delle Valutazioni d'Impatto Acustico, due sono rilevabili in contraddittorio e senza possibilità di divergenze tra i tecnici, che non siano dovute a difetti degli apparati di misura (facilmente riconoscibili, sia in sede di calibrazione che di certificazione degli strumenti). Esse sono il livello di Rumore Residuo ed il valore della "differenza" di livello sonoro tra l'interno del locale e la sovrastante abitazione (la più esposta), talvolta definita come "coefficiente di fonoisolamento".

Dunque i tecnici competenti delle due parti avrebbero potuto facilmente rilevare in concomitanza, cioè in contraddittorio, almeno queste due grandezze.

Quanto al livello di Rumore Residuo essi avrebbero rilevato un valore di 19 dB"A" Leq, nell'abitazione Marcucci, la più esposta alle immissioni: questo valore è -infatti- la media di più di 30 rilevamenti di parte, tre C.T.U. e 9-10 rilievi ASL/ARPA (a finestre chiuse).

Quanto al livello della "differenza" tra locale ed abitazione, si sarebbero rilevati tra 64 e 66 deciBel, in funzione della maggiore o minore presenza di pubblico nel locale e della distanza tra il fonometro ed i diffusori acustici. Trattandosi di un valore di puro riferimento, non vi sarebbe stato che il problema di concordare una distanza di misura comune, da utilizzare nelle prove successive (p.es. per verificare l'efficacia degli interventi di insonorizzazione). Per praticità consideriamo qui un valore intermedio, pari a 65 deciBel.

Sia la L. 447/95 (cioè il DPCM 14/11/97, Art.4) che l'Art. 844 C.C. (come "normale tollerabilità") considerano che il massimo livello d'immissione compreso entro i limiti di legge sia pari al livello del Rumore Residuo (o del Rumore di Fondo): infatti quando due livelli fonometrici identici si sommano tra loro, essi danno come risultato un nuovo livello, esattamente 3 (tre) dB\ più elevato, cioè il massimo livello di Rumore Ambientale ammesso.

Quindi entrambi i tecnici competenti delle due parti non avrebbero potuto che essere perfettamente concordi sul massimo livello di pressione sonora ammissibile nel locale, risultante dalla somma delle due grandezze prima indicate, cioè Rumore Residuo e

“coefficiente di fonoisolamento”, **in pratica 19 + 65 = 84 dB”A” Leq.**

A questo punto il *tecnico competente* incaricato dalle vittime delle immissioni avrebbe potuto facilmente e sicuramente eccepire che si trattava di un livello sonoro troppo basso, tipico degli ascolti domestici ed al limite di quanto ipotizzabile per la musica di sottofondo in un Pub o in un bar. Di converso, il *tecnico competente* incaricato dai titolari dell’attività avrebbe potuto prescrivere l’effettuazione di opere d’insonorizzazione di efficacia specificata (e dunque di costo facilmente individuabile), oppure la sostituzione dell’impianto audio presente nel locale con un altro, di potenza inferiore quanto necessario a raggiungere il limite o poco più. Entrambi i *tecnici competenti* avrebbero potuto concordare sopralluoghi senza preavviso, in normali serate d’attività, in modo di dirimere ogni dubbio sulla compatibilità dei livelli sonori nel locale con il tipo di programmazione musicale prescelta dai titolari dell’attività. **Questo avrebbe chiuso il contenzioso nel giro di due-tre sopralluoghi al massimo, senza dover interessare alcuna pubblica autorità, e tanto meno la magistratura, con spese minime, ripartite tra le parti.**

Non è questa la sede per avanzare alcuna ipotesi di responsabilità, ma è evidente che la vicenda ha seguito ben altro percorso, con 22 procedimenti dal 1993 alla data di oggi, senza che queste semplici certezze siano ancora emerse, quantomeno nel parere e nelle direttive **del tecnico competente incaricato dal Comune di Roma**, ai sensi del comma 5 dell’Art. 18 della Legge Regionale n.18/2001 (Lazio), di verificare la documentazione d’impatto acustico “*in sede di esame dei relativi progetti*”.

Questa è dunque la chiave di volta di questa, come d’altre centinaia di vicende simili: la semplice applicazione dell’Art. 3 della Costituzione (esplicitamente negata dalla direttrice del X Dipartimento) consentirebbe di affiancare le due Valutazioni d’Impatto dei due *tecnici competenti* incaricati dal titolare dell’attività e dalle vittime delle immissioni, rispettivamente, dinanzi all’esame tecnico del collega incaricato dal Comune di Roma, nel rispetto (finalmente) del comma 5 dell’Art.18 della Legge Regionale n.18/2001. Qualsiasi divergenza causata da semplici errori potrebbe essere facilmente composta, mediante i semplici criteri logici sopra accennati, mentre **per il resto emergerebbe evidente la fattispecie di falsa certificazione**, da perseguire nelle opportune sedi.

Si sottolinea, per una volta ancora, che i valori di Rumore Residuo negli orari effettivi di attività di una discoteca (o di un Pub), ed il valore della “differenza” dei livelli sonori tra locale ed abitazioni sovrastanti (*coefficiente di fonoisolamento*), **sono entrambe grandezze assolutamente stabili e rilevabili con precisione**, per cui non può giustificarsi alcun dubbio o divergenza di risultato tra i due *tecnici competenti* di parte. Nel caso, basterà un controllo da parte dell’A.R.P.A. o del N.O.E. dei Carabinieri, per accertare il vero contesto.

Si tratta di controlli eseguibili anche in giorni d’inattività per il locale, e dunque con preavviso ed in contraddittorio. Quanto di meglio per dirimere ogni dubbio.

Una volta individuato il massimo livello di pressione sonora ammissibile nel locale (dalla somma del livello di Rumore Residuo e del *coefficiente di fonoisolamento*), sarà cura e responsabilità del *tecnico competente* incaricato dal titolare dell’attività indicare il necessario ridimensionamento degli apparati audio, oppure il tipo di opere di insonorizzazione da eseguire (e collaudare), sempre condividendo con il titolare dell’attività la responsabilità per dichiarazioni inesatte o false, il cui accertamento sarà reso possibile con certezza da un semplice rilevamento dei livelli d’immissione presso le abitazioni più esposte. E’ infatti logico ed incontrovertibile che, se si effettuano opere d’insonorizzazione efficaci, oppure se si ridimensiona la potenza degli impianti audio, allora il livello delle immissioni acustiche nelle sovrastanti abitazioni non può assolutamente ritornare ad essere quello rilevato (ed **udibile**) in precedenza...

Quanto poi alla più volte proposta soluzione che prevedeva l'impiego di "limitatori non manomissibili", ancora una volta il rispetto della semplice logica e delle norme vigenti avrebbe facilmente condotto a valutare come inaccettabile che tale soluzione potesse essere riproposta, peraltro con apparati identici, una volta ne fosse stata accertata l'inefficacia, sia da parte dei tecnici competenti di parte delle vittime delle immissioni, sia mediante i controlli ufficiali di ASL/ARPA (con rilevamenti a sorpresa).

Infine si attira l'attenzione sul fatto che le procedure e le affermazioni tecniche proposte ed attuate dal 1996 ad oggi –per il caso in oggetto- sono tutte inficiate da due vizi logici, di palese evidenza:

1)- Il valore di Rumore Residuo (specie a finestre chiuse ed in tarda notte) è praticamente costante, per cui qualsiasi Valutazione d'Impatto Acustico che ne riportasse di completamente diversi doveva essere rigettata: questo non è accaduto, con i noti esiti.

2)- Il valore del "coefficiente di fonoisolamento" tra un locale e la sovrastante abitazione è anch'esso perfettamente costante, a meno che non vengano effettuati efficaci interventi di fonoisolamento, **la cui misura risulta direttamente verificata dai nuovi rilievi**. Anche questa semplice constatazione, seppure proposta, non è stata mai presa in considerazione, con ciò provocando il noto ed inutile aggravamento del contenzioso e delle relative spese.

Roma 19 febbraio 2008.

**Fabrizio Calabrese**  
tecnico competente **n.591** (Lazio)